



## Contratto di utilizzo relativo al portale d'informazione Terravis

tra

**SIX Terravis SA**, Hardturmstrasse 201, 8005 Zurigo  
(IDI: IDI-114.332.360)

(di seguito **SIX Terravis**)

e

**Cantone xxx**, rappresentato da  
**xxx**  
**xxx**  
**[Indirizzo]**  
(IDI: CHE-**xxx.xxx**)

(di seguito **Cantone**)

1. Premessa.....	3
2. Finalità .....	3
3. Basi .....	3
4. Doveri e prestazioni del Cantone.....	4
5. Doveri e prestazioni di SIX Terravis .....	4
6. Diritti di SIX Terravis .....	4
7. Stipula dei contratti con i partecipanti .....	5
8. Effetti giuridici .....	5
9. Protezione dei dati .....	5
10. Identificazione per l'accesso e protezione da accessi non autorizzati .....	5
11. Controllo di accessi ai dati, monitoraggio, revisione.....	6
12. Violazioni di accessi e sanzioni .....	6
13. Responsabilità .....	6
14. Indennizzo e spese.....	7
15. Incasso delle tasse.....	7
16. Entrata in vigore, modifica del contratto, modifica delle prestazioni concordate .....	7
17. Attivazione .....	7
18. Disdetta del contratto .....	7
19. Nessuna spesa per il Cantone in caso di disdetta.....	7
20. Conciliazione di conflitti .....	8
21. Foro competente .....	8
22. Copie e parti integranti del contratto .....	8

## 1. Premessa

La legislazione in materia di diritto civile spetta alla Confederazione, la quale in questo ambito ha emanato tra l'altro il diritto del registro fondiario nel Codice civile svizzero e le disposizioni di attuazione del diritto del registro fondiario, mentre l'organizzazione del sistema del registro fondiario spetta ai Cantoni. Gli uffici del registro fondiario cantonali sono organizzati in modi diversi. Esistono cinque diversi sistemi di registri fondiari con differenze che riguardano l'aggiornamento della digitalizzazione dei dati del registro fondiario, le applicazioni e i modelli di dati sui cui si basano. Finora non era possibile effettuare ricerche e reperire informazioni del registro fondiario a livello nazionale.

Nel settembre 2009 l'Ufficio federale di giustizia e SIX Group AG hanno sottoscritto un accordo che definisce la collaborazione nell'ambito di "eGRIS II". SIX Group introdurrà le applicazioni del portale d'informazione elettronico, di acquisizione elettronica dei dati e delle transazioni commerciali elettroniche entro il 2014. SIX Group dirige questo progetto, lo finanzia e ne assicurerà la successiva gestione. eGRIS è stato inserito nel novembre 2009 nella lista dei progetti prioritari nel quadro della strategia di e-government per la Svizzera.

## 2. Finalità

SIX Terravis offre ai partecipanti autorizzati un portale d'informazione elettronico valido per tutta la Svizzera per richieste online di dati del registro fondiario. SIX Terravis predispone inoltre lo scambio di informazioni sicuro, standardizzato ed elettronico tra uffici del registro fondiario, notai, istituti di credito e altri soggetti autorizzati, gestendo a questo scopo la piattaforma di trasmissione elettronica Terravis.

Il presente contratto costituisce la base per l'accesso elettronico di SIX Terravis ai dati del registro fondiario del Cantone e disciplina l'accesso ai dati cantonali e la loro trasmissione per il portale d'informazione Terravis.

Nell'ambito della sua attività, SIX Terravis ha facoltà di fornire ai partecipanti autorizzati i dati del registro fondiario nel rispetto delle disposizioni qui di seguito indicate e a trasmettere – in conformità con il regolamento separato – a partecipanti autorizzati i dati del registro fondiario nell'ambito delle transazioni commerciali elettroniche.

L'accesso ai dati della misurazione (Mapservice) per l'implementazione della navigazione grafica e la rappresentazione dei fondi (sezione piano per il registro fondiario) nel portale d'informazione verrà disciplinato da un contratto separato tra SIX Terravis e il Cantone (conformemente al modello di contratto della CSCC).

## 3. Basi

Il presente contratto poggia sulle seguenti basi:

- Codice civile svizzero (RS 210)
- Ordinanza sul registro fondiario (RS 211.432.1)
- Ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS sul registro fondiario (RS 211.432.11)
- Ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (RS 943.033)

- Convenzione tra l'Ufficio federale di giustizia e SIX Group SA concernente la realizzazione di eGRIS, datata 30.9.2009

#### **4. Doveri e prestazioni del Cantone**

Il Cantone è tenuto a gestire i dati del registro fondiario inseriti elettronicamente in base al modello dei dati eGRISDM. Eventuali limitazioni o estensioni del volume delle prestazioni devono essere disciplinate separatamente.

Il Cantone assicura a SIX Terravis l'accesso diretto tramite l'interfaccia GBDBS ai dati pubblici e di altro tipo del registro fondiario elettronico, del libro giornale elettronico, se disponibile, nonché ai protocolli delle servitù, con riserva dell'implementazione dell'interfaccia GBDBS da parte dello sviluppatore software nel sistema del registro fondiario.

Per quanto riguarda gli orari di funzionamento e di assistenza valgono le disposizioni dell'amministrazione cantonale e comunale.

SIX Terravis mette a disposizione gratuitamente degli operatori del Cantone (uffici cantonali) i dati del registro fondiario del proprio Cantone tramite il portale d'informazione Terravis. Viene fatta salva la corresponsione di un indennizzo ricorrente da parte del Cantone alle spese di gestione di SIX Terravis in base a un contratto separato.

#### **5. Doveri e prestazioni di SIX Terravis**

SIX Terravis gestisce una piattaforma elettronica per i dati del registro fondiario e della misurazione e fornisce le prestazioni nell'ambito del portale d'informazione di cui all'allegato A.

#### **6. Diritti di SIX Terravis**

SIX Terravis è una società controllata da SIX Group e regola l'ordinario funzionamento. In questo ambito SIX Terravis può avvalersi di servizi interni a SIX Group.

SIX Terravis è autorizzata a trasmettere i dati ai partecipanti del portale d'informazione Terravis alle condizioni prescritte dalla legge in conformità con l'Ordinanza sul registro fondiario. La trasmissione di dati del registro fondiario per scopi pubblicitari o di marketing è espressamente vietata.

L'archiviazione sistematica di dati del registro fondiario non è consentita a SIX Terravis. Per raggiungere lo scopo indicato al punto 2, SIX Terravis è autorizzata a memorizzare temporaneamente i dati. Al termine dell'interrogazione dei dati, SIX Terravis provvede a cancellare tali dati.

SIX Terravis è autorizzata ad allestire statistiche e a tal fine si attiene alle disposizioni di legge in merito alla protezione dei dati.

## **7. Stipula dei contratti con i partecipanti**

Il Cantone delega a SIX Terravis la stipula dei contratti con i vari partecipanti in base al concetto dei ruoli separato (allegato B).

SIX Terravis è tenuta a stipulare contratti con tutti i partecipanti in base al modello (allegato D).

SIX Terravis gestisce una lista dei partecipanti e dei loro utenti. Il Cantone può prendere visione di tale lista in qualsiasi momento.

## **8. Effetti giuridici**

I dati del registro fondiario visualizzati o scaricati nella procedura di richiesta dei dati del registro fondiario rappresentano un mero mezzo d'informazione. Acquisiscono efficacia giuridica solo gli estratti allestiti dagli uffici competenti. SIX Terravis contrassegna gli estratti con la seguente annotazione: "Questi dati non hanno effetto giuridicamente valido".

Il Cantone adotta tutte le misure di tipo tecnico e organizzativo per garantire la correttezza e la disponibilità dei dati elettronici del registro fondiario registrati in modo giuridicamente vincolante.

## **9. Protezione dei dati**

Il Cantone e SIX Terravis sono tenuti a rispettare le disposizioni della Legge sulla protezione dei dati. Ciò comprende in particolare:

- il Cantone e SIX Terravis utilizzano i dati e le informazioni risultanti esclusivamente per lo scopo concordato.
- SIX Terravis vincola i partecipanti alle disposizioni della Legge sulla protezione dei dati.

SIX Terravis si impegna ad adottare tutte le misure per il rispetto della protezione dei dati. In particolare deve:

- impedire, tramite una protezione adeguata dei propri sistemi, possibili attacchi ai sistemi del Cantone, l'accesso ai dati da parte di terzi non autorizzati e l'elaborazione e l'utilizzo abusivi da parte di persone non autorizzate;
- informare tutte le persone con diritto di accesso sulle disposizioni connesse con l'autorizzazione e provvedere al loro rispetto. A questo scopo stipula con ogni partecipante un accordo scritto o emana istruzioni interne;
- fare in modo che vengano prelevati solo i dati autorizzati e che tali dati vengano utilizzati per il loro scopo.

## **10. Identificazione per l'accesso e protezione da accessi non autorizzati**

SIX Terravis adotta misure per identificare e amministrare i partecipanti e i loro utenti.

SIX Terravis è responsabile dell'identificazione per l'accesso. SIX Terravis consente l'accesso a Terravis solo agli utenti autorizzati.

SIX Terravis assicura tramite una società del gruppo le seguenti misure di sicurezza:

- collegamento Internet o collegamento VPN tra Cantone e SIX Terravis come da istruzioni del Cantone.
- accesso per i partecipanti a Terravis solo tramite autenticazione (User ID e password).

## **11. Controllo di accessi ai dati, monitoraggio, revisione**

SIX Terravis fornisce al Cantone un sistema di monitoraggio e sorveglianza. Le persone competenti del Cantone sono autorizzate a informarsi in qualsiasi momento sull'utilizzo dei dati nel proprio Cantone da parte dei partecipanti e dei loro utenti.

SIX Terravis coordina eventuali revisioni insieme ad altri Cantoni.

## **12. Violazioni di accessi e sanzioni**

La limitazione o la revoca di un diritto di accesso ai sensi dell'articolo 30 cpv. 3 ORF e la rivendicazione di un eventuale risarcimento dei danni nei confronti del partecipante avviene tramite decisione soggetta a ricorso da parte dell'istanza competente per la titolarità dei dati del Cantone.

In caso di violazione di disposizioni di legge o del contratto di partecipazione, il Cantone potrà pretendere che SIX Terravis diffidi il partecipante colpevole, ne limiti il diritto di accesso e gli revochi immediatamente il diritto di accesso in caso di utilizzo abusivo di dati.

SIX Terravis è tenuta a denunciare immediatamente al rispettivo Cantone le violazioni constatate. I dettagli vengono disciplinati nel documento separato "Sorveglianza e controlling".

## **13. Responsabilità**

Il Cantone può rivalersi su SIX Terravis SA nel caso in cui vengano sollevate pretese di risarcimento danni nei confronti del Cantone per i seguenti motivi:

- violazione intenzionale o per negligenza delle disposizioni contrattuali o della Legge sulla protezione dei dati da parte di SIX Terravis;
- vizi nella sicurezza dei dati causati intenzionalmente o per negligenza da parte di SIX Terravis;
- trasmissione intenzionale o per negligenza dei dati a terzi non autorizzati.

#### **14. Indennizzo e spese**

Per i partecipanti l'accesso ai dati del registro fondiario è a titolo oneroso. L'ammontare delle tasse viene stabilito separatamente.

Per i servizi di cui al precedente punto 2, il Cantone e SIX Terravis non sono reciprocamente debitori di alcun indennizzo.

#### **15. Incasso delle tasse**

Il Cantone incarica SIX Terravis dell'incasso mensile delle tasse addebitate agli operatori autorizzati. A questo scopo SIX Terravis presenta al Cantone un conteggio, da cui si evince il servizio erogato e l'operatore autorizzato che ne ha usufruito. L'incasso per la misurazione ufficiale e per il registro fondiario viene conteggiato separatamente per ogni istanza.

Il Cantone indennizza SIX Terravis per il servizio di incasso. Le modalità e l'ammontare vengono regolamentati separatamente (allegato C).

#### **16. Entrata in vigore, modifica del contratto, modifica delle prestazioni concordate**

Il presente contratto entra in vigore dopo la sottoscrizione delle parti. Modifiche del contratto possono essere concordate in qualsiasi momento e richiedono la forma scritta.

#### **17. Attivazione**

Il portale d'informazione Terravis viene attivato dopo la sottoscrizione del presente contratto.

#### **18. Disdetta del contratto**

Il contratto può essere disdetto in qualsiasi momento da una delle parti nel rispetto di un termine di preavviso di sei mesi per la fine dell'anno civile.

#### **19. Nessuna spesa per il Cantone in caso di disdetta**

Il Cantone non è tenuto a sostenere alcuna spesa in caso di disdetta. Ogni parte sostiene i propri costi d'investimento.

## 20. Conciliazione di conflitti

Le parti faranno il possibile per conciliare di comune accordo eventuali controversie connesse con il presente contratto. Laddove non fosse possibile trovare una soluzione, prima di intraprendere vie amministrative o legali deve essere richiesta la mediazione dell'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario.

## 21. Foro competente

Il foro competente è [xxx] ed è pertinente per tutte le controversie giuridiche.

## 22. Copie e parti integranti del contratto

Il presente contratto è redatto in duplice copia.

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto:

Allegato A: Servizi di SIX Terravis

Allegato B: Ruoli degli utenti in base al concetto dei ruoli

Allegato C: Accordo sull'incasso delle tasse

Allegato D: Modello di contratto per partecipanti

[xxx],

Zurigo,

[xxx]

**SIX Terravis SA**

[xxx]

---

---

---

---